SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Decreti concernenti la perimetrazione di vari siti di interesse nazionale.

03A06104

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. **115.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilità di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della salute e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al Capo I

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»;

b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» è inserita la seguente: «l'utilizzazione».

Art. 2.
Modifiche al Capo III

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».

2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».

3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».

Art. 3.
Modifiche al Capo VI

1. La rubrica del Capo VI del testo unico è sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi».

2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».

Art. 4.
Modifiche al Capo IX

1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» è inserita la seguente: «e».

2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera *b)*,».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione ammini-

strativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 5.

Modifiche al Capo X

1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n. 230, o» è inserita la seguente: «utilizzati».

2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 64 è sostituita dalla seguente: «Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.».

Art. 6.

Modifiche al Capo XI

1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis.* Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».

Art. 7.

Modifiche al Capo XII

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».

2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti»;

b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;

c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

Art. 8.

Modifiche al Capo XV

1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».

Art. 9.

Modifiche al Capo XVI

1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la lettera *k)* è sostituita dalla seguente: «*k)* il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*r-bis)* il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *t)* del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis.* Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».

Art. 10.

Modifiche all'allegato D

1. L'allegato D del testo unico è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *D*

ELENCO DEGLI ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI LIBERI PROFESSIONISTI.

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.».

— Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), è il seguente:

«Art. 15 *(Testo unico)*. — 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico , che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico».

— Per il decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere nota al titolo.

— Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo).* — 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico , il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o *utilizzare personale con contratto* temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e *l'utilizzazione* di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, *salvo quanto previsto all'art. 20;*

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 16, *o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2,* per uno o più periodi, la cui duraa sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.».

— Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 22 *(Trattamento economico e normativo)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5). — 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. *L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbilgatoria contro le malattie.*

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennitá di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa. quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), è il seguente:

«Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternita di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. é tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.

Si applicano comunque le modalita disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Ai soci delle compagnie del danno industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'art. 3, punto *e)*, della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui riferisce l'infrazione.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia, stabiliti — per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria — e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 42, comma 5, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui *all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,* per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo dicui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui *all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3,* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».

Note all'art. 4:

— Il titolo del Capo IX del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «Divieto di licenziamento, dimissioni *e* diritto al rientro».

— Il testo dell'art. 54, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa lattività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, *salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera* b).».

— Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 56 *(Diritto al rientro e alla conservazione del posto)*. — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che

espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-*bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».*

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 57, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o *utilizzati* con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».

— Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 64 *(Lavoratri iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).* — 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. *A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002.».*

— Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente:

«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 aprile 2002 (Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 69 *(Congedo parentale).* — 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, *compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35,* limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

1-*bis. — Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».*

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 70, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Alle libere professioniste, iscritte *ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza* cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».

— Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente;

«Art. 71 *(Termini e modalità della domanda).* —1. L'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività *dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,* a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di cenottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubbhica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al *Capo III, al Capo X e al Capo XI.*

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. *I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti* provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.».

— Il testo dell'art. 72, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. La domanda, in carta libera deve essere presentata dalla madre *al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti* entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

— Il testo dell'art. 73, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata *al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,* entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 83 *(Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste)*. — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'art. 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

b) il decreto del Presidente della Repubbhica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;

c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubbhica 11 luglio 1980, n. 382;

d) il comma 2, dell'art. 20-*quinquies* e il comma 2 dell'art. 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera *c)* del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità;

i) il comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

j) il comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

k) il decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;

l) il comma 1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanità;

m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica;

o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanità.

r-bis) Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni.».

— Il testo del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2001, n. 81.

— Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 86 *(Disposizioni abrogate)*. — 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 5; gli articoli 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c) la lettera *n)* del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente del secondo comma dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-*bis* dell'art. 4 e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla lettera *dd)* dell'art. 85 del presente testo unico, *e l'art. 14* della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

*3-*bis. *Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».*

03G0132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2003.

Trasferimento della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Vista la nota del 23 aprile 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Puglia ha fatto presente l'esigenza di trasferire, presso altri locali la sede estrazionale della ruota di Bari;

Rilevato che con nota LLM 30-00337/03 del 13 maggio 2003 la Società Lottomatica ha comunicato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati, i locali messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Puglia risultano idonei allo svolgimento delle operazioni di estrazione ed ha altresì rappresentato di essere in grado di procedere alle estrazioni presso la nuova sede a far data dal 4 giugno 2003;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Decreta:

A decorrere dal 4 giugno 2003 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Bari saranno effettuate presso i locali siti nel complesso demaniale «Leader Palace» ubicato in Bari, via Amendola n. 201/5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

03A06470

DECRETO 21 maggio 2003.

Sanzione amministrativa pecuniaria per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento in assenza del nulla osta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante, tra l'altro, misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;

Visto, in particolare, l'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dal predetto art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed alla disciplina delle sanzioni amministrative;

Considerato che occorre provvedere alla graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato art. 110, comma 9, da comminare nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dal citato art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuta la necessità di individuare criteri certi per la corretta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria in questione;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e misure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è applicata secondo i criteri di cui alla tabella allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il Direttore generale: TINO

TABELLA

Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da € 2.500,00 a € 3.000,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da € 3.001,00 a € 4.000,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da € 4.001,00 a € 5.000,00;

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *c)* del T.U.L.P.S. da € 1.000,00 a € 1.250,00;

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *a)* del T.U.L.P.S. da € 1.251,00 a € 1.500,00;

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)* del T.U.L.P.S. da € 1.501,00 a € 1.750,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *c)* del T.U.L.P.S. da € 1.751,00 a € 2.000,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *a)* del T.U.L.P.S. da € 2.001,00 a € 2.250,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)* del T.U.L.P.S. da € 2.251,00 a € 2.500,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da € 2.501,00 a€ 2.750,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *a)* del T.U.L.P.S. da € 2.751,00 a € 3.000,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b)* del T.U.L.P.S. da € 3.001,00 a € 3.250,00.

03A06504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Parco Fiorito», in Casal di Principe.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 11 novembre 1993 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Parco Fiorito» con sede in Casal di Principe ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Salvatore Reccia;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1993 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato e non si è reso disponibile agli accertamenti ispettivi;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'avv. Antonio Giannelli nato a Caserta il 22 giugno 1939 con studio in Caserta, via S. Martino Parco Carlo III, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Parco Fiorito», con sede in Casal di Principe costituita in data 20 ottobre 1987 per rogito dott. Domenico Farinaro, in sostituzione del sig. Salvatore Reccia.

Caserta, 6 maggio 2003

Il direttore: RUGGIERO

03A06486

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «P3 Moschicida».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto iI decreto datato 26 gennaio 1998 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «P3 Moschicida»» registrazione n. 2068;

Vista la nota datata 26 luglio 2002 con la quale l'Ufficio IX di questa direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 5 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/810 datata 21 gennaio 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

«P3 Moschicida» - registrazione n. 2068, ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06465

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Nebul Polvere».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 14 maggio 1997 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta LIBCO S.r.l. di Corsico (Milano) a porre in vendita il presidio medico chirurgico «NEBUL POLVERE» - registrazione n. 9222;

Vista la nota datata 31 luglio 2002 con la quale l'Ufficio IX di questa direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 5 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1065/808 datata 21 gennaio 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta LIBCO S.r.l.;

Vista la comunicazione della ditta Libco S.r.l. datata 30 gennaio 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

«Nebul Polvere» - registrazione n. 9222 - ditta Libco S.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06466

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Taythion».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 17 ottobre 1980 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Chimica Tandoi S.r.l. - Roma, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Taythion» - registrazione n. 9.098;

Vista la nota datata 17 ottobre 2000 con la quale l'Ufficio IX di questa Direzione ha comunicato alla ditta titolare della suddetta registrazione che l'Istituto superiore di sanità, con parere datato 28 settembre 1999 e per prodotti analoghi, ha ritenuto «non più attuale il mantenimento della registrazione di preparati PMC a base di DDT»;

Visto il parere datato 28 settembre 1999 e pareri successivi emessi per prodotti analoghi con i quali l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere sfavorevole alla conferma della registrazione di preparati PMC a base di DDT;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1064/807 datata 21 gennaio 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Chimica Tandoi S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: «Taythion» - registrazione n. 9098, ditta Chimica Tandoi S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06467

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Tapum Aerosol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 6 maggio 1993 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Zobele Industrie Chimiche S.p.a. di Trento, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Tapum Aerosol» - registrazione n. 3331;

Vista la nota datata 1° luglio 2002 con la quale l'Ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità, la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 10 ottobre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1059/806 datata 21 gennaio 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Zobele Industrie Chimiche S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: «Tapum Aerosol» - registrazione n. 3331, ditta Zobele Industrie Chimiche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06468

DECRETO 14 maggio 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti tamoxifene.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito i pareri della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco resi nella riunione del 10 febbraio e del 7 aprile 2003 relativi alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo tamoxifene;

Acquisito i pareri favorevoli della Commissione unica del farmaco resi nella seduta del 11-12 febbraio e 8-9 aprile 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo tamoxifene;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo tamoxifene da solo o in associazione con altri principi attivi, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti tamoxifene da solo o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sez. 4.3 Controindicazioni.

Terapia preventiva in pazienti ad alto rischio di cancro mammario. Carcinoma duttale in sito in donne che richiedano una concomitante terapia anticoagulante o che presentino un'anamnesi di trombosi venosa profonda o embolia polmonare.

Sez. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Le pazienti in trattamento con tamoxifene devono essere istruite ad avvisare immediatamente il proprio medico qualora avvertano uno qualsiasi dei seguenti sintomi: intorpidimento del volto o debolezza delle braccia o delle gambe e problemi della parola o della visione che potrebbero indicare uno ictus cerebri. Lo stesso in caso di dolore toracico o dispnea che potrebbero essere sintomi di embolia polmonare, o se si presenta dolore addominale o un sanguinamento vaginale anormale che potrebbero indicare un possibile cancro dell'utero. Anche in caso di tosse e dispnea che potrebbero essere sintomi di una polmonite interstiziale le pazienti dovranno essere istruite ad avvisare il proprio medico. Deve essere richiesto alle pazienti se esse abbiano avuto una storia pregressa di ictus cerebri, di eventi simili all'ictus, eventi tromboembolici o cancro dell'utero.

La decisione di iniziare la terapia con tamoxifene in pazienti con carcinoma duttale in situ deve essere discussa con le pazienti, valutando insieme a loro i potenziali rischi e benefici.

Sez. 4.8 Effetti indesiderati.

Dai risultati dello studio clinico NSABP P-1, un vasto studio della durata di 5 anni che ha coinvolto circa 13.000 donne ad alto rischio per insorgenza di cancro del seno che hanno assunto tamoxifene o placebo, è emerso nelle donne trattate con il tamoxifene un aumento dell'incidenza delle seguenti reazioni avverse rispetto al gruppo di controllo:

cancro dell'utero: adenocarcinoma endometriale (tasso di incidenza per 1000 anni/donna pari a 2.20 nel gruppo delle donne trattate contro 0.71 nel gruppo di controllo), sarcoma uterino, incluso il sarcoma misto di tipo mulleriano (tasso di incidenza per 1000 anni/donna pari a 0.17 nel gruppo delle donne trattate contro 0.00 nel gruppo di controllo);

stroke (tasso di incidenza per 1000 anni/donna pari a 1.43 nel gruppo delle donne trattate contro 1.00 nel gruppo di controllo);

embolia polmonare (tasso di incidenza per 1000 anni/donna pari a 0.75 nel gruppo delle donne trattate contro 0.25 nel gruppo di controllo).

Alcuni dei casi di tumori maligni uterini, di ictus e di embolia polmonare hanno avuto esito fatale. Nello stesso studio è stato rilevato anche un aumento dell'incidenza di trombosi venosa profonda, formazione di cataratta, operazioni chirurgiche per cataratta.

Sono stati segnalati fibromi uterini, endometriosi ed altre alterazioni endometriali inclusi iperplasia e polipi.

Molto raramente sono stati riportati casi di polmonite interstiziale.

Foglio illustrativo

Controindicazioni.

Terapia preventiva in pazienti ad alto rischio di cancro mammario. Carcinoma duttale in situ in donne che richiedano una concomitante terapia anticoagulante o che presentino un'anamnesi di trombosi venosa profonda o embolia polmonare.

Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Le pazienti in trattamento con tamoxifene devono avvisare immediatamente il proprio medico qualora avvertano uno qualsiasi dei seguenti sintomi: intorpidimento del volto o debolezza delle braccia o delle gambe e problemi della parola o della visione che potrebbero indicare un ictus cerebrale. Lo stesso in caso di dolore toracico o dispnea che potrebbero essere sintomi di embolia polmonare, o se si presentano dolore addominale o un sanguinamento vaginale anormale che potrebbero indicare un possibile cancro dell'utero. Ugualmente in caso di tosse e dispnea che potrebbero essere sintomi di una polmonite interstiziale. Le pazienti debbono informare il proprio medico se hanno avuto storia pregressa di ictus, di eventi simili all'ictus, di malattie tromboemboliche o di cancro dell'utero.

La decisione di iniziare la terapia con tamoxifene in caso di carcinoma duttale in situ deve essere discussa con il proprio medico, valutando insieme i potenziali rischi e benefici.

Effetti indesiderati.

Dai risultati di un vasto studio della durata di 5 anni che ha coinvolto circa 13.000 donne ad alto rischio per insorgenza di cancro del seno è emerso un aumento dell'incidenza delle seguenti reazioni avverse nelle donne trattate con il tamoxifene rispetto a quelle non trattate: cancro dell'utero (adenocarcinoma endometriale e sarcoma uterino), embolia polmonare, trombosi venosa profonda, ictus cerebrale, formazione di cataratta e operazioni chirurgiche per cataratta. Alcuni dei casi di tumori maligni uterini, di ictus cerebrale e di embolia polmonare hanno avuto esito fatale.

Sono stati segnalati fibromi uterini, endometriosi ed altre alterazioni endometriali incluso iperplasia e polipi.

Può verificarsi una polmonite interstiziale che può presentare gli stessi sintomi della polmonite, quali dispnea e tosse.

03A06516

DECRETO 14 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meprogest».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. A.I.C. 127 del 16 aprile 2003 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Infosint alla ditta PH&T S.p.a.;

Vista la domanda della ditta PH&T S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencato, il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

«Meprogest» «160 mg compresse» 30 compresse A.I.C. 034104 012 - ditta PH&T S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06464

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Soc. coop. a r.l. Santu Miali», in Villacidro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 novembre 2000 e 3 aprile 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa agricola «Soc. coop. a r.l. Santu Miali» con sede in Villacidro (Cagliari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Soc. coop. a r.l. Santu Miali» con sede in Villacidro (Cagliari), costituita in data 7 agosto 1974 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Putzolu di Villacidro (Cagliari), omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 10 dicembre 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Raffaele Tola, con residenza in Cagliari, via Eleonora D'Arborea 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06478

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agricola S. Umberto», in Scafati, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 novembre 2001 e del successivo accertamento ispettivo del 14 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agricola S. Umberto», con sede in Scafati (Salerno) (codice fiscale n. 02360900654) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Serena Balzano, nata a Napoli il 5 settembre 1976 ed ivi domiciliata, in via Orazio, n. 155, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06540

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.SE.T. a r.l.» in liquidazione, in Chiavari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.SE.T. a r.l.» in liquidazione, con sede in Chiavari (Genova) (codice fiscale n. 00187690995) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Angelo Costigliolo, nato a Genova il 25 settembre 1936, ed ivi domiciliato in viale Brigata Bisagno n. 14/4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06539

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 4 aprile 2003.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003. (Ordinanza n. 35).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

Visto il decreto ministeriale concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003;

Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 104 del 25 gennaio 2001 «Regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;

Visto il decreto ministeriale n. 10 del 30 gennaio 2003 «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il decreto ministeriale n. 11 del 30 gennaio 2003 «Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002/2003»;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2003 con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;

Visto il decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003 «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame»;

Vista la circolare ministeriale n. 22 del 19 febbraio 2003, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003;

Vista la circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto l'art. 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 2002, n. 51, sul calendario scolastico per l'anno scolastico 2002/2003;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato decreto legislativo n. 258/1999;

Visto il decreto-legge 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1997, registro 001, foglio 268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002/2003, ha inizio il giorno 18 giugno 2003.

Art. 2.

Candidati interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;

c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera *d),* gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:

a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;

b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera *c)* del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. È consentito, altresì, ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali — indirizzo dirigenti di comunità — i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 1.

6. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere *a), c), d),* e dal comma 2, lettera *c),* previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7. È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

10. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo art. 4, comma 7.

Art. 4.

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1 lettere *c)* e *d),* gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.

5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.

7. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica.

A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000.

8. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

9. Il dirigente scolastico trasmette al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti — anche di classi non terminali del medesimo istituto — per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di cui al parametro 4 della citata circolare n. 261/2000.

11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:

a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;

b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera *a),* assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.

12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere *a)* e *b),* il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano

anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:

il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale procede alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;

i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza ministeriale;

i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato;

per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame;

il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale o dell'istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.

13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000.

14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale al quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.

15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma, secondo alinea.

16. I direttori generali degli uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato regolamento, fatta salva, limitatamente al corrente anno scolastico, l'eccezione prevista dalla circolare ministeriale n. 23 del 20 febbraio 2003. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 261/2000.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2003.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai direttori generali degli uffici scolastici regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2003, previsto dal regolamento. I direttori generali degli uffici scolastici regio-

nali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.

6. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2003.

7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2003.

8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda.

9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il tramite del direttore della casa circondariale, con il nulla osta del direttore medesimo. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2002.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Art. 6.

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del regolamento recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Art. 7.

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera *d)* e comma 2, lettera *d)* e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.

3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere *a), c), d),* previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viti-

coltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.

6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.

11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Art. 8.

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti *in itinere* o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del regolamento.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima e/o alla terzultima classe.

5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del quarto comma dell'art. 11 del regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.

10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.

Art. 9.

Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2003 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Art. 10.

Commissioni d'esame

1. Per l'anno scolastico 2002/2003, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 25 gennaio 2001, n. 104, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001, dal decreto ministeriale n. 10 del 30 gennaio 2003, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale 19 febbraio 2003, n. 22, sulla formazione delle commissioni.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 10 del 30 gennaio 2003.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

Art. 12.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 16 giugno 2003 alle ore 8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario medesimo.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale se l'assenza riguarda il presidente e al dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza

prova, per le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente medesimo provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella dell'insediamento.

Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I direttori generali degli uffici scolastici regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione é finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2002/2003 è il seguente:

prima prova scritta: 18 giugno 2003, ore 8,30;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 19 giugno 2003, ore 8,30;

per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;

terza prova scritta: 23 giugno 2003: ciascuna commissione, entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 23 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.

10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei *curricoli* dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento.

11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1º luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

Art. 13.

Riunione preliminare

1. Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall'intera commissione.

2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.

3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per incompatibilità.

4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;

g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;

h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;

i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;

l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio-decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.

Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 14.

Plichi prima e seconda prova scritta

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali devono confermare alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I direttori generali degli uffici scolastici regionali dovranno, altresì, fornire contestual-

mente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero.

Art. 15.

Prove scritte

1 . Per l'anno scolastico 2002/2003 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2002/2003.

2. Per l'anno scolastico 2002/2003, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo «industria tintoria» degli istituti tecnici industriali.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato .

Art. 16.

Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma 5, del regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari.

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5. Negli istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.

7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 17.

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Art. 18.

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Art. 19.

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Art. 20.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

6. Per l'anno scolastico 2002/2003, il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale n. 3 del 13 gennaio 2003.

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.

10. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al capo III — semplificazione della documentazione amministrativa — del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 21.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata ai sensi dell'art. 12, comma 4, della presente ordinanza ministeriale, al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla circolare ministeriale n. 261/2000.

Art. 22.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 23.

Termini

1. La presente ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.

Art. 24.

Esami nella regione Valle d'Aosta

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

Art. 25.

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per i controlli di legge.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti 30 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 101

ALLEGATO *A*

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale

DICHIARAZIONE

..l.. sottoscritt.. ...... titolare-legale rappresentante (1) della ditta domiciliat.. .... in iscritt.. .... alla Camera di commercio di .... n. ......;

Dichiara

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze m caso di dichiarazione mendace, che .... I.. sig. .... nat.. a .... (provincia di ....) il .... residente a .... (provincia di ....) è occupat... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di ....

L'assunzione è avvenuta il giorno .... con:

1) nulla osta......................... n. ...... in data .... dell'ufficio di collocamento di .... ;

2) comunicazione di questa ditta inviata in data .... all'ufficio di collocamento di .... fino al giorno ....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

....
....
....

Il lavoratore è iscritto al n. ... del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro n. ...

Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.(2)

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data ....

Firma del titolare
o del rappresentante legale
e timbro della ditta

....

---

(1) Cancellare la dizione che non interessa

(2) Oppure indicare il motivo del mancato versamento

ALLEGATO *B*

Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 3)

SCHEMA 1

I sottoscritt... ...., nat... a .... il ...., residente in ...., dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso .... con la qualifica di .... per il periodo dal .... al ....

In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo:

Data ....

Firma ....

SCHEMA 2

I sottoscritt... .... nat... a .... residente in ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso .... con la qualifica di .... per il periodo dal .... al ....

Tale formazione ha riguardato la seguente attività ....
....
....

Data ....

Firma ....

03A06442

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Vaudagnotto Gianlorenzo di titolo estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI
CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Vaudagnotto Gianlorenzo ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia il 19 gennaio 2002, con particolare riferimento alla regione Piemonte;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 19 febbraio 2003;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 19 gennaio 2002 dal sig. Vaudagnotto Gianlorenzo nato ad Aosta il 24 settembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Vaudagnotto Gianlorenzo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il segretario generale: ROCCA

03A6463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 ed il decreto ministeriale 23 ottobre 1992, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2002, con il quale sono state apportate riduzioni, per la campagna vendemmiale 2002/2003, ai parametri riguardanti l'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "rosso"» e «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"»;

Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo del l'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "rosso"» » e «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione in quanto lo stesso non è più rispondente agli interessi degli operatori;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo "rosso"» e «Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo"», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 23 ottobre 1992, è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l .

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 13 maggio 2003.

Soppressione della dogana secondaria di Sestri Levante. (Determinazione n. 11).

IL DIRETTORE
REGIONALE DI GENOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscli previste dagli articoli, dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto gli articoli 4, comma 2, 6, comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 e successive modifiche;

Vista la nota prot. n. 25520 dell'8 aprile 2003, integrata con foglio prot. n. 26980 del 14 aprile 2003, con la quale la Circoscrizione doganale di Genova ha chiesto la soppressione della dogana secondaria di Sestri Levante, codice meccanografico 061132;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Adotta
la seguente determinazione:

La dogana secondaria di Sestri Levante dipendente dalla Circoscrizione doganale di Genova viene soppressa a decorrere dal 1° giugno 2003.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 maggio 2003

Il direttore regionale: TOMMASO

03A06488

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2003.

Approvazione delle integrazioni alle linee guida ed ai regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1, e 24, comma 4, della legge n. 241/1990. (Deliberazione n. 048/03).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474: «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Viste le osservazioni trasmesse dal Ministero delle attività produttive (Direzione generale per i servizi interni) con comunicazione del 18 dicembre 2002, n. 20020192797 (allegata);

Delibera

di approvare le seguenti integrazioni alle linee-guida ed ai Regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1, e 24, comma 4, della legge n. 241/1990:

Osservazione n. 1: verrà aggiunto all'art. 3 del Regolamento attuativo articoli 22, comma 1, e 24, comma 4 (Modalità di presentazione delle istanze di accesso ai documenti e responsabilità del procedimento) il comma 4, che citerà testualmente l'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. «Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la recezione.

Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata»;

Osservazione n. 2: all'art. 5, comma 3 del Regolamento, articoli 22, comma 1 e 24, comma 4 (Casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso indivi-

duati dall'Istituto) verrà aggiunta la seguente frase: «L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata»;

Osservazione n. 3: all'art. 9, comma 2 del Regolamento, articoli 2 e 4 (Responsabile del procedimento) al secondo capoverso, verrà inserita la seguente frase «salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di delega di funzioni dei dirigenti».

Le linee-guida, che costituiscono parte sostanziale ed integrante dell'appunto e della delibera, verranno analogamente modificate nei punti sopra evidenziati».

Ad approvazione avvenuta, i Regolamenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 febbraio 2003

Il presidente: QUINTIERI

Il segretario: BIANCONI

ALLEGATO

LINEE GUIDA RELATIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'ICE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE N. 241/1990.

1. Il presente documento contiene una serie di linee guida indirizzate ai responsabili del procedimento, ad esplicazione dei contenuti del regolamento adottato dall'ICE in attuazione delle previsioni degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (di seguito denominata «legge»), recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

2. L'art. 2 della legge prevede l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che deve essere adottato entro un termine che può essere determinato:

a) dalla legge o da un regolamento;

b) in mancanza di una previsione, ex lettera *a)*, dalla singola amministrazione, attraverso una propria determinazione, che, come chiarito in sede consultiva dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza generale del 21 novembre 1991 e Adunanza generale del 23 gennaio 1992, pareri pubblicati in Dir. pr. amm. 2/1992, pp. 381 ss.) deve avere natura regolamentare;

c) l'art. 2, comma 3 della legge prevede che qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

3. L'art. 4 della legge riconosce pienamente il principio della responsabilità, stabilendo che «ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale».

4. Nella tabella che segue viene data evidenza dei criteri seguiti nella predisposizione delle tabelle, relative ai procedimenti amministrativi dell'ICE, allegate al regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.

BREVI NOTE METODOLOGICHE RELATIVE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Nel procedere a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, in via preliminare si è proceduto al monitoraggio delle attività svolte in seno all'ICE, al fine di verificare quali siano i procedimenti, le disposizioni che li disciplinano e l'Unità responsabile (Dipartimento e Area).

È da premettere che l'ICE, ai sensi della legge n. 68/1997, è un ente istituzionalmente preposto alla fornitura di servizi di base e di servizi personalizzati e specializzati, così come definiti dall'art. 2 della legge di riforma. A tal proposito nel suo agire svolge una serie di attività tecniche che non hanno natura provvedimentale, e che ciò ha posto non poche difficoltà nel delineare e individuare quali tra queste attività siano sottoposte all'applicazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.

Senza dubbio vi sono una serie di attività soggette all'applicazione delle disposizioni richiamate. Il riferimento è:

alle procedure di appalto pubblico di forniture, di servizi e di lavori, secondo la tripartizione di matrice comunitaria, fino alla scelta del contraente: questa fase viene definita «procedura ad evidenza pubblica», per il fatto che l'amministrazione può esercitare un potere unilaterale nella scelta del futuro contraente e trovando applicazione una serie di disposizioni di diritto pubblico. Una volta scelto il contraente, si passa alla cd. fase negoziale, che vede l'amministrazione agire sullo stesso piano del soggetto privato, spogliandosi di conseguenza dei propri poteri autoritativi e dovendo agire come un comune contraente;

in secondo luogo costituiscono procedimenti amministrativi le procedure concorsuali finalizzate alla assunzione del personale (concorsi pubblici): anche in questo caso l'amministrazione esercita poteri autoritativi e trovano applicazione una serie di disposizioni di diritto pubblico, oltre che le norme della legge n. 241/1990, che stiamo considerando.

Se per queste attività non vi sono dubbi, circa l'applicabilità degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, l'ICE esercita una serie di attività, che, quant'anche non sfocino nell'adozione di un provvedimento amministrativo finale, tuttavia sono considerate strumentali.

I procedimenti strumentali sono quelli con cui l'amministrazione esercita le funzioni di supporto per la soddisfazione dei bisogni interni o, meglio, come riferito in dottrina, attraverso i quali «amministra sé stessa, cura cioè essenzialmente interessi propri, di un proprio servizio, di una propria funzione».

Possono considerarsi procedimenti strumentali quelli che riguardano:

l'organizzazione dell'ente;

la finanza;

il personale. Per altro in questo ultimo caso, considerato il processo di privatizzazione del pubblico impiego, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, si è assistito all'abbandono degli schemi tipici del diritto pubblico e dell'agire amministrativo, per passare ad un agire disciplinato secondo le norme del diritto privato. Tuttavia permangono una serie di attività procedimentalizzate, che sono disciplinate in maniera molto minuziosa e che possono dar vita ad un agire con poteri unilaterali da parte dell'amministrazione, che appartengono ad una zona, che potremmo dire grigia, a cavallo tra il diritto privato e l'esigenza di rispettare le regole del procedimento amministrativo (si pensi al trasferimento d'ufficio del personale, ovvero ai procedimenti disciplinari,...).

Di conseguenza:

i procedimenti amministrativi organizzativi istituiscono e strutturano uffici, delineando l'assetto organizzativo ed i rapporti tra uffici e tra amministrazioni;

i procedimenti finanziari sono quelli mediante i quali l'amministrazione provvede all'impegno ed al pagamento di spese pubbliche, inserendosi tra due procedimenti: quello relativo al bilancio di previsione, con cui vengono stanziate le somme, e quello di rendicontazione, con il quale viene approvato il bilancio consuntivo;

infine abbiamo i procedimenti di amministrazione del personale indicano le modalita di esplicazione del rapporto tra il dipendente e la propria amministrazione. Come detto si è assistito alla cd. privatizzazione del pubblico impiego, con la conseguenza che il dirigente agisce con i poteri del datore di lavoro privato. Come detto però permangono una serie di attività procedimentalizzate, che sono state inserite nelle tabelle allegate al regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990. Si pensi, oltre al reclutamento, al collocamento a riposo, al trasferimento, ai procedimenti disciplinari.

Ricapitolando, si è proceduto seguendo i seguenti criteri:

innanzitutto nella tabella allegata al regolamento si sono incluse quelle attività che senza ombra di dubbio danno vita ad un procedimento amministrativo (procedure concorsuali per l'assunzione di personale e procedure per la scelta del contraente nell'ambito degli appalti pubblici);

si sono considerate quindi una serie di attività procedimentalizzate, per le quali vi sono normative specifiche, che disciplinano il modo in cui l'amministrazione deve agire;

si sono considerati i procedimenti strumentali, relativi ad attività di organizzazione dell'ente, alla finanza e al personale (queste ultime per la parte procedimentalizzata);

infine, e questa è stata una scelta dei compilatori delle tabelle, anche per garantire linearità e trasparenza, nel definire tempi e responsabilità non si sono considerati i procedimenti nella loro interezza, ma per singole fasi. La conseguenza è che qualora un procedimento sia di competenza di diverse unità in seno all'ICE (Dipartimenti e aree), si è provveduto a separare ogni singola fase del procedimento, che sia affidata a responsabili diversi, specificandone il relativo termine di conclusione.

Resta da fare un'ultima precisazione: scorrendo la tabella si potrà notare come per alcune aree vi siano più procedimenti, mentre per altre sono poche le attività considerate.

Il regolamento adottato ha lo scopo di determinare termini e responsabili dei singoli procedimenti, con ciò però non esaurendosi l'attività svolta in seno all'ICE.

Anzi, in base alle considerazioni esposte in precedenza, data la natura di ente istituzionale volto a fornire servizi alle imprese, la maggior parte delle attività svolte dall'ICE non hanno natura procedimentalizzata, essendo di conseguenza superfluo procedere nei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.

5. Secondo la definizione data da Giannini, per procedimento amministrativo si intende «una serie di atti e di operazioni posti in essere da un unico o da diversi agenti, solitamente culminanti in un provvedimento, e strutturalmente e funzionalmente collegati dall'obiettivo avuto di mira, e perciò appunto coordinati in procedimento».

6. Il provvedimento amministrativo è definito dalla dottrina come «una manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, proveniente da una PA nell'esercizio di una attività amministrativa, indirizzata a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi».

7. Gli aspetti più rilevanti, che caratterizzano il provvedimento sono:

a) la forza giuridica: consiste nell'imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari (questa forza va sotto il nome di autoritarietà);

b) l'efficacia o esecutorietà, consistente nella possibilità, concessa alla PA, di dare immediata e diretta esecuzione all'atto amministrativo, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronuncia giurisdizionale;

c) tipicità: i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento;

d) nominatività: a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge.

8. Non tutta l'attività di una pubblica amministrazione può dirsi procedimentale, ossia finalizzata all'adozione di un provvedimento amministrativo, o comunque procedimentalizzata; ciò comporta che non per ogni attività e atto, che dalla stessa scaturisca, si debba procedere nei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della legge, ossia individuando un responsabile e un termine per l'adozione del provvedimento finale.

9. Si pensi in particolare al rapporto di impiego con l'amministrazione: con il decreto legislativo n. 29/1993 sostituito dal decreto legislativo n. 165/2001 recante norme sul lavoro pubblico (le cui disposizioni sono state recepite, unitamente alle integrazioni e modificazioni intercorse nel corso di questi anni) si è avuta quella che viene definita la cd. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che lo stesso è oggi disciplinato dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali del diritto del lavoro e dai contratti collettivi di lavoro (aventi natura di diritto privato). Il datore di lavoro pubblico agisce con gli stessi poteri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che non solo si è avuta una modificazione profonda della natura del rapporto, ma che gli atti di gestione del personale hanno natura di diritto privato e non provvedimentale. Questo comporta che non trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge, riguardanti la motivazione e il termine per l'adozione dell'atto considerato.

10. Quanto ai procedimenti, questi sono caratterizzati da una serie di fasi, finalizzate all'adozione di un provvedimento finale. Queste sono:

a) iniziativa: è la fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare. Può essere di parte (istanza dei privati interessati, denunce, ricorsi) ovvero d'ufficio, ossia in questo secondo caso quando l'attività promana dallo stesso organo competente per l'emissione del provvedimento. L'iniziativa d'ufficio può anche venire da un organo diverso da quello competente ad emettere il provvedimento finale (es. richieste e proposte);

b) istruttoria: è la fase nella quale si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

c) decisoria: è la cd. fase deliberativa, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso. L'atto che deve essere adottato può essere discrezionale o vincolato: nel primo caso la PA deve provvedere ad effettuare la comparazione tra gli interessi acquisiti e coinvolti nell'azione amministrativa; nel caso di atti vincolati dovrà limitarsi a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento;

d) fase integrativa dell'efficacia: è un momento solo eventuale, che si ha quando la legge non ritiene sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori atti od operazioni. Esempi sono costituiti dalle previsioni di atti di controllo (si pensi all'approvazione di alcune deliberazioni dell'ICE da parte del Ministro, che esercita la sorveglianza o comunque competente *ex lege*), ovvero dalle forme di comunicazione, pubblicazione o notificazione.

11. Particolare importanza ai nostri fini ha la fase di iniziativa; da questa nascono tre ordini di obblighi:

a) comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;

b) individuazione del responsabile del procedimento: nelle forme previste dal regolamento adottato dall'ICE e secondo le determinazioni di cui alle tabelle allegate allo stesso, costituenti parte integrante e sostanziale;

c) conclusione del procedimento entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero nelle tabelle allegate al regolamento adottato dall'ICE.

12. Per quanto riguarda il termine per l'adozione del provvedimento finale, ai fini della decorrenza nel regolamento adottato dall'ICE si è distinto tra l'iniziativa di ufficio e quella di parte: nel primo caso non vi sono particolari problemi, rinviandosi a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento; per quanto riguarda l'iniziativa di parte il termine decorre dalla data in cui l'Istituto ha ricevuto la domanda o l'istanza. Va chiarito che nel caso di deposito presso la sede dell'Istituto farà fede la data di protocollazione; per quanto riguarda l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il termine è quello della data di ricezione indicata nella ricevuta stessa, che viene restituita al mittente.

13. Può verificarsi che la domanda presentata dall'interessato sia irregolare o incompleta: in questo caso occorre dare comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Il termine si interrompe e inizierà a decorrere un nuovo termine dalla data della regolarizzazione o della presentazione dei documenti mancanti.

14. Se per eccezionali e fondati motivi il procedimento non può concludersi nei termini determinati nelle tabelle allegate al regolamento, il responsabile del procedimento deve dare tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, motivando le ragioni dell'impossibilità a provvedere e/o del ritardo, indicando un nuovo termine per l'adozione dell'atto. Comunque la durata del procedimento non potrà essere superiore al doppio del termine originariamente determinato nelle tabelle allegate al regolamento.

15. Per quanto riguarda il responsabile del procedimento nelle tabelle sono individuati i dipartimenti e le aree competenti. In particolare occorre distinguere tra responsabili del procedimento e responsabili dell'adozione del provvedimento finale: quanto ai primi, a seconda delle determinazione adottate a seguito della presentazione dell'istanza di parte o dell'iniziativa d'ufficio, potranno essere:

a) il direttore di dipartimento, che riservi a sé l'istruttoria procedimentale;

b) il dirigente dell'area, secondo le determinazioni di cui alle tabelle allegate al regolamento;

c) i dipendenti titolari di «posizioni organizzative».

I responsabili dell'adozione del provvedimento finale sono comunque il dirigente del dipartimento o dell'area competente, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145 in materia di delega di funzioni dei dirigenti.

16. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve contenere la indicazione del soggetto responsabile del procedimento, secondo quanto detto al punto precedente, e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

Si vedano le previsioni di cui all'art. 9 del regolamento dell'ICE.

SINTESI ADEMPIMENTI

Azione/accadimento	Obbligo
Presentazione domanda o istanza (art. 4, comma 2)	Rilascio ricevuta (art. 4, comma 5)
Presentazione domanda o istanza (art. 4, comma 2)	Comunicazione di avvio del procedimento, nella forma della ricevuta dell'istanza (art. 9, comma 1)
Presentazione domanda o istanza (art. 4, comma 2) interessanti risultanti numerosi	Comunicazione di avvio procedimento attraverso forme di pubblicità idonee (art. 9, comma 3)
Presentazione domanda o istanza (art. 4, comma 2) particolari esigenze di celerità	Comunicazione di avvio del procedimento a procedimento iniziato, con opportuna motivazione (art. 9, comma 4)
Presentazione domanda o istanza (art. 4, comma 2) atto propulsivo da organi o uffici di altra amministrazione	Comunicazione all'atto della ricezione della relativa documentazione (art. 9, comma 5)
Avvio del procedimento a seguito di istanza di parte o d'ufficio	Determinazione del dirigente responsabile del procedimento ovvero del dipendente titolare di «posizione organizzativa» (art. 8, comma 1 e 2)
Avvio del procedimento a seguito di istanza di parte o d'ufficio	Determinazione del dirigente (di dipartimento o di area) responsabile dell'adozione del provvedimento finale
Omissione, ritardo, incompletezza della comunicazione - segnalazione scritta interessato	Il dirigente deve fornire entro dieci giorni dal ricevimento opportuni chiarimenti o adottare le misure necessarie, per favorire l'intervento dell'interessato nel procedimento (art. 9, comma 7)
Verifica regolarità e completezza dell'istanza	Comunicazione dell'irregolarità o dell'incompletezza della domanda o della documentazione entro 30 giorni dal ricevimento (art. 4, comma 3)
Eccezionali e fondati motivi che rendano impossibile conclusione procedimento nei termini	Tempestiva comunicazione, motivando le ragioni dell'impossibilità a provvedere e/o ritardo (art. 5, comma 4)
Richiesta pareri - responsabile che non voglia procedere trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge	Comunicazione agli interessati di tale determinazione (sospensione del termine per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni) (art. 6, comma 2)
Cause di sospensione del termine del procedimento (art. 7, comma 1)	Idonea comunicazione agli interessati della causa di sospensione del termine (art. 7, comma 2)
Provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità	Indicazione in calce dell'organo competente e dei termini previsti (art. 5, comma 5)
Inosservanza dei termini del procedimento	Risposta all'istanza dell'interessato da parte del direttore del dipartimento o del direttore generale (art. 7, comma 1)

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Istituto nazionale per il commercio estero determina, per quanto non sia stabilito direttamente per legge o per regolamento, i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza e le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

2. Le determinazioni, di cui al comma precedente, sono riportate nelle tabelle in allegato, costituenti parte sostanziale e integrante del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «Istituto»: l'Istituto nazionale per il commercio estero;

b) per «legge»: la legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) per «interessati»: i soggetti di cui all'art. 7 della legge, che devono ricevere le informazioni di cui all'art. 8 della medesima legge. Sono coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento. Sono altresì i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei cui confronti possa derivare un pregiudizio;

per «dipendenti titolari di posizioni organizzative»: le posizioni organizzative definite all'interno del funzionigramma della sede e della rete Italia.

Art. 2.

Iniziativa e conclusione dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto possono essere promossi d'ufficio o ad iniziativa di parte.

2. Tutti i procedimenti di competenza dell'Istituto devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito, per ciascun tipo di procedimento, nelle tabelle allegate. In mancanza di determinazione da parte della legge o del regolamento, ovvero da parte dell'Istituto, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate, il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Per i procedimenti il cui atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Istituto, della richiesta o della proposta.

Art. 4.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto ha ricevuto la domanda o l'istanza redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti, ovvero dall'Istituto, ove portati a idonea conoscenza dei richiedenti.

2. La domanda o l'istanza deve essere indirizzata all'organo competente e deve essere corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge.

3. Nell'ipotesi in cui la domanda o l'istanza presentata dall'interessato risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, indicando le cause di irregolarità od incompletezza.

4. Nei casi di cui al comma precedente, il termine iniziale del procedimento si interrompe. Un nuovo termine inizia a decorrere dopo il ricevimento della domanda regolarizzata o completa della documentazione mancante.

5. All'atto della presentazione della domanda o dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.

Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. In questo caso si provvederà successivamente ad inviare comunicazione dell'avvio del procedimento, con le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.

Art. 5.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Nelle tabelle allegate per ogni Dipartimento sono riportati i procedimenti di propria competenza, con l'indicazione del termine, entro cui deve essere adottato il provvedimento finale, dell'area responsabile e della relativa fonte recante la disciplina procedimentale.

3. Qualora il responsabile del procedimento ritenga che, per eccezionali e fondati motivi, il procedimento medesimo non possa concludersi nei termini determinati nelle tabelle allegate, deve darne tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, motivando le ragioni dell'impossibilità a provvedere e/o del ritardo, indicando il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto. La durata complessiva dell'intero procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio del termine originariamente fissato nelle allegate tabelle.

4. I termini per la conclusione del procedimento, determinati nelle tabelle allegate, si intendono non comprensivi dell'eventuale periodo di tempo necessario per l'adozione di un atto di controllo avente carattere preventivo. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

Art. 6.

Acquisizione di pareri o di valutazioni tecniche

1. Nel caso in cui debba essere sentito un organo consultivo, ai sensi dell'art. 16 della legge, il termine del procedimento si sospende. Trascorso il termine per l'acquisizione del parere, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso e riprende a decorrere, dopo la sospensione, il termine residuo per la conclusione del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui al comma precedente, ove ritenga di non volersi avvalere della facoltà di procedere in mancanza dell'acquisizione del parere, deve comunicare agli interessati tale determinazione. In questi casi la sospensione del termine del procedimento viene prorogata per un periodo che non può essere comunque superiore ad altri sessanta giorni.

3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge, l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche da parte di organi, amministrazioni o enti, non comporta la sospensione del termine del procedimento determinato nelle tabelle allegate.

4. L'eventuale acquisizione di un parere da parte dell'area legale, interna all'Istituto, non comporta sospensione del termine del procedimento.

Art. 7.

Altri casi di sospensione del termine del procedimento

1. Oltre ai casi indicati negli articoli precedenti, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso altresì:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento sia richiesto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) nel caso di acquisizione obbligatoria di atti di competenza di altre amministrazioni, per il periodo necessario all'adozione dell'atto considerato, secondo le determinazioni delle amministrazioni competenti, adottati ai sensi dell'art. 2 della legge;

c) in pendenza delle eventuali decisioni degli organi istituzionali, così come previsto dalla legge o da altro regolamento.

2. Nei casi di sospensione del termine, determinati al comma precedente, deve essere data idonea comunicazione agli interessati.

Art. 8.

Rimedi per l'inosservanza dei termini

Ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 163/1995, convertito nella legge n. 273/1995, decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'interessato può produrre istanza al direttore del Dipartimento cui afferisce l'unità responsabile del procedimento, o al direttore generale, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è il Dipartimento o l'area competente, secondo le determinazioni di cui alle tabelle allegate al presente regolamento.

2. Il direttore di Dipartimento o il dirigente dell'area, a seconda delle determinazioni di cui al comma precedente, può affidare ai dipendenti titolari di «posizioni organizzative» la responsabilità dell'istruttoria o di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento. Il dirigente rimane comunque responsabile dell'adozione del provvedimento finale, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di delega di funzioni dei dirigenti.

3. Al responsabile del procedimento spettano le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento. Inoltre deve svolgere tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli relativi all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 10.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La notizia dell'avvio del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge, è data in forma scritta agli interessati.

2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, all'atto della ricezione della domanda è rilasciata agli interessati una ricevuta contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Tale ricevuta ha valore di comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché in presenza di particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 opportunamente motivate vengono effettuate a procedimento già avviato.

5. Nel caso di procedimenti, il cui atto propulsivo promani da organi o uffici di altra amministrazione, è inviata agli interessati una apposita comunicazione all'atto della ricezione della relativa documentazione.

6. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dagli interessati, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile.

7. Il dirigente deve fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione delle circostanze, di cui al comma precedente, gli opportuni chiarimenti o adottare le misure necessarie, per favorire l'intervento dell'interessato nel procedimento.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Le eventuali modifiche alle determinazioni dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, costituendo modificazione del presente regolamento, devono avvenire attraverso l'integrazione o la sostituzione delle tabelle allegate con le medesime forme adottate per il presente provvedimento.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Qualora la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, ovvero preveda un termine per la conclusione di un procedimento che sia stato oggetto delle determinazioni delle tabelle allegate, i termini contenuti nelle stesse si intendono modificati in conformità.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni e integrazioni saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e affissi, per un periodo di tempo di quindici giorni, all'albo della sede centrale dell'Istituto e diffusi presso le sedi periferiche.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'I.C.E., CON INDICAZIONE DEI RISPETTIVI TERMINI DI CONCLUSIONE E RELATIVE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI.

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Area amministrazione economica del personale

Procedimento	Fonte	Termine
Rilascio certificazioni stipendiali/previdenziali/fiscali		30 giorni dalla domanda
Liquidazione stipendi al personale dipendente di ruolo	C.C.N.L.	30 giorni dalla maturazione del diritto
Applicazione di ritenute extraerariali: atti di sequestro, sentenze attributive di alimenti, ritenute sindacali, ecc.	Testo unico assistenza creditizia	30 giorni dalla notifica del provvedimento
Ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita	Delega dipendente	30 giorni dalla richiesta del dipendente
Assoggettamento a ritenute fiscali/previdenziali/assistenziali indennità di missione		30 giorni dal ricevimento della documentazione
Liquidazione T.F.R.	Legge n. 297/1982	180/270 giorni dalla cessazione del rapporto
Trattamento economico per trasferimenti per servizio in Italia	Dipendenti: art. 22 C.C.N.L. integrativo 1998/2001 personale non dirigente EPNE (del Consiglio d'amministrazione 245/01)	
rimborso spese di viaggio	Dirigenti: legge n. 88/1989, legge n. 72/1975	10 giorni dal ricevimento della documentazione
rimborso spese trasporto masserizie		10 giorni da acquisizione documentazione completa ed esauriente
liquidazione indennità di sistemazione		30 giorni dalla data del trasferimento
concessione contributo abitazione		30 giorni da acquisizione documentazione completa ed esauriente
liquidazione indennità di richiamo		30 giorni dal rientro nella precedente sede
Trattamento di sede estera:	Allegato A del ROP/ROD e s.m.i.	
approvazione scelta percorsi viaggi dipendente trasferito all'estero:	c.s.	
1) pre-pagato		10 giorni dalla richiesta
2) autorizzazione al mezzo privato (Direttore dipartimento)		10 giorni dalla richiesta
3) autorizzazione emissione biglietti in loco		10 giorni dalla richiesta
liquidazione indennità prima sistemazione:	c.s.	
1) anticipo		10 giorni dalla richiesta prima della partenza
2) saldo		10 giorni dalla data di arrivo nella sede estera
determinazione indennità sede estera	c.s.	10 giorni dalla data di arrivo nella sede estera
variazioni individuali indennità sede estera	c.s.	10 giorni da acquisizione documentazione completa ed esauriente
variazioni indennità sede estera per provvedimenti di carattere generale:	Decreti MAE/Min. Tesoro C.C.N.L.	
1) personale in servizio all'estero		30 giorni dalla delibera del Consiglio d'amministrazione
2) personale rientrato in Italia		30 giorni dalla delibera del Consiglio d'amministrazione
liquidazione anticipo spese trasporto masserizie	Allegato A del ROP/ROD e s.m.i.	10 giorni da acquisizione documentazione
rimborso a saldo spese trasporto masserizie	c.s.	10 giorni da acquisizione documentazione completa ed esauriente
autorizzazione al rimborso spese viaggi	c.s.	10 giorni dal ricevimento della domanda
concessione contributo abitazione	c.s.	30 giorni dal ricevimento della domanda
liquidazione indennità di richiamo	c.s.	senza richiesta, effettuata d'ufficio 45 giorni prima del rientro
provvidenze scolastiche	c.s.	30 giorni da acquisizione documentazione completa ed esauriente
rimborso spese viaggio trasferimento ed emergenza bagaglio al seguito	c.s.	10 giorni da acquisizione documentazione completa ed esauriente

controllo e liquidazione missioni personale della Sede . .	Italia: dipendenti: art. 21 C.C.N.L. integrativo 1998/2001 personale non dirigente EPNE (del Consiglio d'amministrazione n. 244/01) dirigenti: legge n. 417/1978 D.P.C.M. 15 febbraio 1995 estero: dipendenti/dirigenti: tabelle A/B allegate al decreto ministeriale 27 agosto 1988 e decreto ministeriale 2 aprile 1999 (MAE)	15 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area organizzazione e servizi generali

Preparazione scheda tecnica per l'affidamento dell'archivio di deposito in outsourcing e per consulenza archivistica periodica	Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, D.lgs. n. 480 del 29 ottobre 1999, legge n. 352 dell'8 ottobre 1997 (art. 1), direttive AIPA C.d.S. n. 113 del 10 luglio 1998, O.d.S. n. 15 del 21 dicembre 2000, O.d.S. n. 15 del 24 gennaio 2001	30 giorni
Preparazione schede tecniche per l'avvio delle procedure di gara/trattativa privata per la gestione di contratti in outsourcing, relativi alle apparecchiature per le comunicazioni postali e telefoniche, ai trasporti, alle manutenzioni varie della Sede, al servizio di vigilanza, ai servizi sanitari ed assicurativi	R.A.C. delibera del Consiglio d'amministrazione n. 371 del 20 dicembre 2000 con approvazione del funzionigramma; funzionigramma con attribuzione posizioni organizzative della sede, approvato con determinazione del D.G. n. 66 del 26 marzo 2001	30 giorni per ogni singola tipologia di servizio

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area amministrazione giuridica del personale

Reclutamento del personale	D.lgs. n. 165/2001, art. 35	Termini del bando di concorso così come autorizzati dal Consiglio d'amministrazione
Prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro	Legge n. 421/1992, art. 3, D.L. n. 503/1992, art. 16, C.C.N.L. 1994/1997, art. 24, comma 3	30 giorni dalla domanda
Sussidi	Decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979, art. 59 C.d.S. n. 15/02	60 giorni dalla domanda
Contributi socio-scolastici	Decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979, art. 59, C.d.S. n. 15/02	60 giorni dalla domanda
Contributo centri estivi	Decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979, art. 59 C.d.S. n. 15/02	60 giorni dalla domanda
Aspettativa ricongiungimento al coniuge	Legge n. 26/1980 Legge n. 333/1985	30 giorni dalla domanda

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area gestione e sviluppo personale

Trasferimenti sede:	C.C.N.L. (1998/2001)	
su richiesta	R.O.P. C.C.N.L. (1998/2001)	Risposta interlocutoria ai soggetti interessati: 90 giorni dalla richiesta
di ufficio	R.O.P.	Tempi di adozione del provvedimento: 90 giorni dalla manifestazione dell'esigenza
Trasferimenti in Italia:	C.C.N.L. (1998/2001)	
su richiesta	R.O.P.	Risposta interlocutoria ai soggetti interessati: 180 giorni dalla richiesta
di servizio	Art. 14, legge n. 88/1989 Art. 22 C.C.N.L. biennio economico (2000-2001) Delibera n. 245/2001 Art. 27 R.O.P.	Tempi di adozione del provvedimento: 180 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda
Trasferimento estero	Art. 10, comma 3, legge n. 68/1997 Delibera n. 581/1996 Art. 27 e allegato A del R.O.P.	L'informativa, relativa alle decisioni sui trasferimenti, viene pubblicizzata entro 365 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda
Rientri	Articoli 6, 27 e allegato A del R.O.P.	90 giorni dalla comunicazione all'interessato
Mobilità:		
in entrata	Capo III, legge n. 165/2001 Art. 3, C.C.N.L. biennio economico (2000-2001) Art. 23 C.C.N.L. dirigenti (1998/2001)	60 giorni
in uscita	Capo III, legge n. 165/2001 Art. 3 C.C.N.L. biennio economico (2000-2001) Art. 23 C.C.N.L. dirigenti (1998-2001)	60 giorni dal nullaosta dell'Ente di destinazione (completamento dell'istruttoria)
comandi e distacchi	Art. 17, legge n. 127/1997 Art. 12 R.O.P.	30 giorni dalla richiesta, ove non disposto diversamente da specifiche normative
Corsi concorsi	C.C.N.L. integrativo I.C.E. n. 98/2001 (delibera n. 324/1999)	180 giorni dalla pubblicazione del bando
Selezioni per titoli professionali e di servizio	Art. 35 C.C.N.L. (98/2001) Delibera n. 64/1998 Delibera n. 124/1998 Delibera n. 371/2000 Delibera n. 410/2001	180 giorni
Procedure concorsuali esterne	C.C.N.L. integrativo I.C.E. n. 98/2001 (delibera n. 324/1999) Articoli 35, 37, 38, 39 legge n. 165/2001 Titolo II R.O.P. Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994	545 giorni dalla pubblicazione del bando
Accesso fascicolo personale	Art. 12 R.O.D. Art. 14 R.O.P. Art. 40 C.C.N.L. biennio economico (2000/2001) Capo V, legge n. 241/1990 Art. 22, legge n. 675/1996 (dati sensibili) Regolamento attuativo I.C.E. (*Gazzetta Ufficiale* n. 232)	Entro 30 giorni (copie conformi, dichiarazioni)

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area relazioni sindacali

Permessi, aspettative. Distacchi sindacali, aspettative e permessi per funzione pubblica	30 giorni dalla richiesta

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Direzione bilancio, amministrazione e contabilità
Area approvvigionamenti e contratti

Iscrizione albo fornitori dell'I.C.E., inclusi i sopralluoghi tecnici	R.A.C.	60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta o 90 giorni nel caso sopralluogo
Aggiudicazione appalti di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (€ 6.242.028,00)	D.lgs. n. 406/1991 e s.m.	240 giorni dall'inizio del procedimento
Aggiudicazione appalti di lavori d'importo inferiore a 5 milioni di DSP mediante esperimento di gara pubblica	Legge n. 109/1994 e s.m.	240 giorni dall'inizio del procedimento
Aggiudicazione appalti di forniture o servizi d'importo pari o superiore a 200 mila DSP (€ 249.681,00)	D.lgs. n. 358/1992 e s.m. D.lgs. n. 157/1995 e s.m.	180 giorni dall'inizio del procedimento
Aggiudicazione appalti di forniture o servizi di importo inferiore a 200 mila DPS		90 giorni dall'inizio del procedimento
Richiesta di accesso a documentazione di gara	D.lgs. n. 358/1992 e 157/1995 Legge n. 241/1990 D.lgs. n. 406/1991 Legge n. 241/1990	15 giorni 30 giorni 30 giorni a partire dall'aggiudicazione
Collaudo o regolare esecuzione del bene o prestazione oggetto del contratto	R.A.C.	60 giorni dall'inizio del procedimento
Forniture, prestazioni di servizi ed effettuazione lavori mediante trattativa privata: reperimento del fornitore o del prestatore di servizi esame e valutazione delle offerte stipula del contratto	R.A.C.	90 giorni dall'inizio del procedimento
Svincolo cauzioni		30 giorni dall'acquisizione della regolare esecuzione o collaudo
Contratto d'acquisto di beni immobili: acquisizione autorizzazione dell'organo competente	R.A.C.	180 giorni dall'acquisizione della documentazione completa
Contratto di comodato: acquisizione autorizzazione dell'organo competente	R.A.C.	120 giorni dall'acquisizione della documentazione completa
Contratto di locazione di immobili adibiti a sede degli uffici periferici in Italia e all'estero: acquisizione autorizzazione dell'organo competente relativamente a: 1) locazione 2) rinnovo 3) disdetta 4) sublocazione	R.A.C.	120 giorni dall'acquisizione della documentazione completa
Adeguamento del canone di locazione da parte della proprietà per l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione: acquisizione autorizzazione dell'organo competente	R.A.C.	90 giorni dall'inizio del procedimento
Riconoscimento di debito per occupazione extracontrattuale dei locali o per danni, accertati all'atto del rilascio dei locali, non derivanti dall'uso degli stessi in conformità del contratto: acquisizione autorizzazione dell'organo competente	R.A.C.	90 giorni dalla definizione legale della questione

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Area amministrazione

Emissione ordinativi di pagamento delle fatture passive	Codice civile art. 1277, legge n. 720/1984 Art. 47, comma 3, legge n. 449/1997 Art. 66, comma 2, legge n. 388/2000 D.M. n. 2487 del 23 gennaio 2001	Secondo i termini contrattuali, compatibilmente con le norme sul tiraggio di tesoreria. 90 giorni

Emissione ordinativi di pagamento degli stipendi del personale		30 giorni
Emissione ordinativi di pagamento delle missioni del personale		60 giorni
Emissione note di credito		40 giorni dalla segnalazione dell'ufficio competente (in caso di reclamo da parte di aziende su servizi resi)

COORDINAMENTO P.A.G. (Progetti, allestimenti, grafica)

Progettazione piccole opere, comprensiva dei documenti tecnico-amministrativi: allestimenti piccole e medie iniziative, ristrutturazione uffici, ecc. (ciclo completo dalla progettazione di massima al progetto esecutivo sul quale procedere alla trattativa, licitazione, ecc.)	45 giorni dalla ricezione dei dati di progettazione
Progettazione allestimento iniziative su grandi superfici, comprensiva dei documenti tecnico-amministrativi: (ciclo completo dalla progettazione di massima al progetto esecutivo sul quale procedere alla trattativa, licitazione, ecc.)	90 giorni dalla ricezione dei dati di progettazione
Progettazione grandi opere quali grandi eventi, ecc. comprensiva dei documenti tecnico-amministrativi (ciclo completo dalla progettazione di massima al progetto sul quale procedere alla gara)	180 giorni dalla ricezione dei dati di progettazione
Sopralluogo tecnico dell'azienda allestitrice ai della selezione per l'inserimento nell'albo fornitore I.C.E. (fase della procedura di selezione per l'inserimento nell'albo fornitori)	60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta o 90 giorni nel caso di sopralluogo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE E COOPERAZIONE
Area programmazione e controllo

Istruttoria, redazione della proposta di programma annuale di attività promozionale e sua trasmissione al Ministero delle attività produttive	Legge n. 68 del 25 marzo 1997 - art. 7	30 giugno anno precedente
Elaborazione e trasmissione al Ministero delle attività produttive della relazione sulle attività promozionali		31 maggio anno successivo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE E COOPERAZIONE
Area del Dipartimento competente per settore merceologico

Presentazione agli organi deliberanti dell'I.C.E. di proposte d'attuazione di commesse privatistiche	45 giorni dalla richiesta dell'ufficio estero alla sede
Trasmissione alle aziende della circolare che pubblicizza l'iniziativa promozionale e successive procedure per l'esame e l'accettazione delle domande di partecipazione pervenute	90 giorni dalla ricezione del modulo di ammissione 180 giorni per determinate fiere dell'area produzione agro-alimentare

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON LE REGIONI E COORDINAMENTO RETI
Aree di coordinamento secondo la competenza geografica
(Italia, Europa/Meda, Asia, Africa Sub.na e Oceania, Americhe)

Istruttoria per istituzione/soppressione uffici in Italia e unità operative all'estero (presentazione appunto al consiglio d'amministrazione)	Legge n. 68/1997, art. 4, punto 4	30 giorni dalla ricezione delle direttive
Istruttorie relative ai nuovi ambiti organizzativi (sportelli regionali) a supporto dell'internazionalizzazione (presentazione appunto al consiglio d'amministrazione)	Legge n. 68/1997, art. 3, punto 3	30 giorni
Istruttoria per conferimento incarichi istituzionali al personale di ruolo in servizio presso le reti (presentazione proposta al direttore generale)	Idem	20 giorni dalla richiesta
Autorizzazioni alle missioni	O.d.S. 3 del 5 giugno 2001	7 giorni dalla richiesta oppure se-condo data richiesta

Istruttoria di autorizzazione ad uffici esteri per sostituzione di personale locale (presentazione proposta al direttore generale)	O.d.S. 8 del 26 ottobre 2001	10 giorni dalla richiesta
Istruttoria di autorizzazione ad uffici esteri per: assunzione personale locale con ampliamento organico aumento retributivo discrezionale personale locale gratifiche discrezionali per personale locale (presentazione proposta al direttore generale)	C.d.S. 40 del 16 aprile 1999	10 giorni dalla richiesta

DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Direzione del Dipartimento

Scelta del contraente per contratti di fornitura di beni (stampa di materiale pubblicitario per la formazione) e servizi (selezione docenti per i corsi di formazione)	R.A.C.	30 giorni

DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Area progetti e formazione internazionale

Scelta del contraente per contratti docenti ed altre professionalità corsi di formazione internazionale	R.A.C. Del. consiglio d'amministrazione n. 357 del 12 novembre 2001	30 giorni
Scelta del contraente per contratti per fornitura beni e servizi in occasione corsi di formazione internazionale	R.A.C.	30 giorni

DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Area formazione manageriale

Scelta contraente relativamente a contratti per docenti ed altre professionalità corsi di formazione manageriale	R.A.C. Del. consiglio d'amministrazione n. 357 del 12 novembre 2001	60 giorni
Scelta contraente relativamente a contratti per fornitura beni e servizi in occasione di corsi di formazione manageriale	R.A.C.	60 giorni
Espletamento concorso per corsi in commercio estero (COR.C.E.)		210 giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*
Comunicazione di non accettazione della domanda di partecipazione al COR.C.E. per mancanza di uno o più requisiti richiesti		60 giorni
Richiesta visione documenti concorso o esito concorso		30 giorni dal ricevimento della richiesta
Richiesta effettuazione tirocini (risposta negativa o positiva)		60 giorni dal ricevimento della richiesta

DIPARTIMENTO GIURIDICO LEGALE
Area segretariato

Istruttoria per la presentazione di proposte di delibere/atti autorizzativi agli organi deliberanti/direttore generale	20 giorni dal ricevimento della documentazione dai proponenti
Trasmissione al M.A.P. del parere rilasciato dal comitato consultivo	10 giorni dal rilascio del parere
Trasmissione alle amministrazioni vigilanti delle deliberazioni adottate dal consiglio d'amministrazione per l'approvazione, laddove prevista	10 giorni dalla deliberazione

Trasmissione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione agli uffici competenti	10 giorni dall'adozione, o dall'approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti, laddove prevista
Affissione in sede delle deliberazioni adottate dal consiglio d'amministrazione	20 giorni dall'adozione, o dall'approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti, laddove prevista
Inserimento nella rete telematica Intranet delle deliberazioni adottate dal consiglio d'amministrazione	20 giorni dall'adozione o dall'approvazione, laddove prevista

COORDINAMENTO TECNICO NAZIONALE AGROALIMENTARE

Presentazione agli organi deliberanti dell'I.C.E. delle proposte per l'attuazione di singole iniziative (convenzioni ICE AGEA per il controllo di prodotti ortofrutticoli sui mercati interni) (convenzioni con le regioni per i controlli fito-sanitari sui prodotti in esportazione)	Normative specifiche	20 giorni prima dell'effettuazione
Assegnazione del numero di marchio INE	R.D.L. legge n. 144/1933 D.L. 14 dicembre 1933	15 giorni
Controlli qualitativi prodotti ortofrutticoli allo stato fresco	Reg. CE 2200/96 Reg. CE 1148/01	1 giorno
Controlli su piante vive e prodotti floricultura	Reg. CEE 234/68 Reg. CEE 316/68 D.M. 10 febbraio 1976	1 giorno
Controlli qualitativi sul riso lavorato diretto all'estero anche come aiuto alimentare	Legge n. 2842/1928 Legge n. 38/1979	2 giorni
Controlli qualitativi su Pecorino romano e Pecorino siciliano	Legge n. 116/1969	3 giorni
Concessione marchi d'impresa alle ditte del settore ortofrutticolo (in via provvisoria, in attesa dell'attestato di registrazione da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del M.A.P.)	D.M. Ministero commercio con estero 20 ottobre 1977 ed altri sugli imballagi	15 giorni
Esecuzione del controllo di conformità in materia di norme di qualità degli ortofrutticoli freschi. Rinnovo commissione di valutazione	Reg. CEE n. 2251/92 del 29 luglio 1992 sostituito dal Reg. CEE n. 1148/2001	30 giorni dalla richiesta
Esecuzione del controllo di conformità in materia di norme di qualità sulle banane. Rinnovo commissione di valutazione	Reg. CEE n. 2898/95 del 15 dicembre 1995	30 giorni dalla richiesta

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI STUDI E DIFFUSIONE SERVIZI
Area diffusione servizi

Decisioni sui reclami presentati da terzi sui servizi resi	30 giorni

NOTE

Note all'art. 1:

— L'art. 2 della legge n. 241/1990 prevede che:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— L'art. 4 della legge n. 241/1990 dispone che:

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

L'art. 7 della legge n. 241/1990 prevede che:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

— L'art. 8 della legge n. 241/1990 dispone che:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 è riportato nelle note all'art. 1 del presente regolamento.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 è riportato nelle note all'art. 1 del presente regolamento.

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27» (la legge n. 15/1968 è stata abrogata e le sue disposizioni sono state recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, cd. testo unico sulla documentazione amministrativa).

«2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Note all'art. 6:

— L'art. 16 della legge n. 241/1990 dispone che:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora vengano ad essi richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. Nel caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 241/1990 recita:

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che, per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dall'art. 16.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo della legge n. 241/1990 vedi note all'art. 1 del presente regolamento.

Nota all'art. 9:

— L'art. 6 della legge n. 241/1990 dispone che:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibiità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

cura le comunicazion le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 vedi note all'art. 1 del presente regolamento.

03A06422

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 8 maggio 2003.

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto il quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riconosce il diritto degli utenti, nei casi di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, e l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, relativi all'assistenza medica di base a tempo determinato a favore degli assistiti non residenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Vista la circolare 11 maggio 1984, n. 1000.116, con la quale il Ministro della sanità ha fornito indirizzi in materia di «Iscrizione negli elenchi delle unità sanitarie locali»;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 15 aprile u.s., è stata presentata la «Relazione sullo stato dei lavori del tavolo di monitoraggio e verifica sui Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria di cui al punto 15 dell'accordo 8 agosto 2001» e che il Presidente di questa Conferenza ha posto in evidenza, tra le proposte avanzate dal suddetto tavolo, l'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata l'evoluzione del quadro normativo in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici della popolazione residente, le mutate condizioni di vita e di lavoro della popolazione, caratterizzate da un'accentuata mobilità sul territorio nazionale, e l'avvenuto consolidamento delle procedure di compensazione della mobilità sanitaria interregionale, definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto opportuno condividere modalità uniformi di iscrizione temporanea degli aventi diritto negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che garantiscano con la necessaria flessibilità il rispetto del principio fissato dall'art. 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto che l'iscrizione temporanea, ai sensi della normativa vigente, nell'elenco degli assistiti di un'azienda sanitaria locale da diritto a ricevere tutte le prestazioni incluse nei livelli uniformi di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, fatta eccezione per le prestazioni escluse dalla compensazione della mobilità sanitaria;

Sanciscono il seguente accordo nei termini sottoindicati;

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, circa l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto, le aziende unità sanitarie locali provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano le procedure per il riconoscimento dei diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo, in ogni caso, che l'azienda Usl che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda Usl di residenza, e ne informa tempestivamente la regione.

Roma, 8 maggio 2003

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A06450

ACCORDO 8 maggio 2003.

Accordo tra i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto interministeriale recante: «Piani triennali di sorveglianza sanitaria e ambientale sugli effetti dovuti all'uso di prodotti fitosanitari», trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2001;

Considerato che, in sede tecnica il 15 novembre 2001, i rappresentanti regionali hanno presentato alcune osservazioni e proposte di emendamenti, tenuto conto delle modifiche intervenute, nel contempo, al Titolo V della Costituzione e che nella successiva riunione tecnica del 25 febbraio 2003, i rappresentanti regionali chiedevano che i contenuti dello schema di decreto divenissero oggetto di un accordo da sancire in questa Conferenza;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute con nota dell'8 aprile 2003 nel testo convenuto in sede tecnica sul quale la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, con nota del 22 aprile 2003, ha comunicato di convenire;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati:

Art. 1.

Adozione dei piani triennali

1. Si conviene di adottare i seguenti piani nazionali triennali:

a) piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta a residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente;

b) piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili;

c) piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento o bevanda con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia.

2. I piani nazionali triennali di cui al comma 1 sono attuati, con inizio dall'anno 2003, con specifici programmi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente accordo.

Art. 2.

Piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta a residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente.

1. L'Istituto superiore di sanità coordina, nel triennio che ha inizio nell'anno 2003, i seguenti programmi ai fini della sorveglianza:

a) indagine per la rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari;

b) indagine pilota sullo stato di salute degli agricoltori e sulle modalità di utilizzo di prodotti fitosanitari;

c) indagini relative all'esposizione del consumatore a residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tramite la dieta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed alle Aziende ospedaliere apposite direttive per dare attuazione alle indagini sopra indicate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano le direttive, di cui al comma 2 del presente articolo, all'Istituto superiore di sanità entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

4. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al comma 1, lettera *a)*, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere devono trasmettere le informazioni per la rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari all'Istituto Superiore di Sanità ed alle regioni e province autonome di appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effettuazione dell'indagine pilota di cui al comma 1, lettera *b)*, le aziende unità sanitarie locali delle regioni e delle province autonome che intendono aderire a tale indagine, devono trasmettere i risultati all'Istituto Superiore di Sanità ed alle regioni ed alle province autonome di appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al comma 1, lettera *c)*, i laboratori pubblici individuati ai sensi dell'art. 5 del presente Accordo, devono trasmettere i risultati acquisiti all'Istituto Superiore di Sanità ed alle regioni e province autonome di appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

5. L'Istituto Superiore di Sanità valuta i risultati delle indagini di cui al comma 4 e provvede a trasmettere annualmente, al Ministero della salute ed alle regioni e province autonome interessate, lo stato di attuazione delle indagini ed i risultati provvisori e a formulare, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e, se del caso, proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili.

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici coordina, nel triennio che ha inizio nell'anno 2003, l'indagine per la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento al comparto delle acque superficiali e sotterranee.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, nell'ambito del proprio territorio, i piani triennali di controllo, tenendo conto degli indirizzi indicati nell'allegato *A* e dei programmi di rilevazione di cui all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, anche allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle attività.

3. Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici fornisce indicazioni sui metodi per il campionamento, l'analisi, il controllo di qualità e uno schema di presentazione dei risultati.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di cui al comma 2 e provvedono, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, a trasmettere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici i piani medesimi.

5. Per l'attuazione dei piani triennali di controllo, l'autorità responsabile di cui al comma 4 si avvale delle competenze delle Agenzie regionali o provinciale per la protezione dell'ambiente e, ove necessario, di altri enti qualificati.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività svolte in attuazione dei piani di cui al comma 2, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente accordo.

7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici raccoglie, elabora e valuta i risultati dei piani di cui al comma 5, e provvede a trasmettere annualmente al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oltre che alle regioni e province autonome interessate, lo stato di attuazione delle indagini ed i risultati provvisori ed a formulare, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e, se del caso, proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 4.

Piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento o bevanda con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia.

1. L'Istituto superiore di sanità svolge nel triennio che ha inizio nell'anno 2003 le seguenti indagini sperimentali:

a) caratterizzazione e valutazione di effetti biologici dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive su sistemi biologici particolarmente vulnerabili: sistema di biotrasformazione, effetti endocrini e riproduttivi, neurotossicità, immunotossicità e alterazioni del sistema visivo;

b) indagine sui livelli di contaminazione di alimenti per l'infanzia da parte di residui delle principali classi di composti antiparassitari [organoclorurati (OC), organofosforati (OP), piretroidi (PYR) e N-metil-carbammati (NMC)];

c) indagine sui livelli di contaminazione di alimenti da parte di alcune selezionate sostanze attive antiparassitarie revocate o non autorizzate;

d) indagine pilota in aree selezionate per la determinazione delle concentrazioni di composti antiparas-

sitari, compresi quelli di più recente immissione nel mercato e loro metaboliti nelle acque per il consumo umano (acque potabili, minerali e utilizzate nell'industria alimentare);

e) saggi interlaboratorio per la verifica delle prestazioni dei laboratori.

2. Entro il primo anno di efficacia del presente accordo l'Istituto superiore di sanità formula e valida protocolli sperimentali specifici per ogni singola indagine, inviandone copia al Ministero della salute e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'Istituto superiore di sanità comunica annualmente al Ministero della salute, alle regioni e province autonome interessate, lo stato di avanzamento delle indagini.

4. L'Istituto superiore di sanità valuta i risultati delle indagini di cui al comma 1 del presente articolo e formula, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere sui risultati e proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 5.

1. L'Istituto superiore di sanità definisce con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano specifici protocolli, da adottarsi entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, con i quali saranno individuate le modalità operative e procedurali di attuazione dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)* del presente accordo.

Roma, 8 maggio 2003

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*
(art. 3, comma 2)

INDIRIZZI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE CHE HA INIZIO NELL'ANNO 2003 PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Premessa

Il piano triennale per il controllo e la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari ha le seguenti finalità:

rilevare eventuali effetti sull'ambiente non prevedibili in sede di valutazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

favorire la definizione di un quadro conoscitivo adeguato per l'assunzione delle decisioni in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

armonizzare i sistemi di monitoraggio a livello territoriale attraverso controlli mirati e coordinati.

L'indagine ha carattere permanente e non dovrà costituire una duplicazione delle attività di monitoraggio già previste dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ma dovrà inserirsi organicamente nel sistema complessivo dei controlli.

Il piano triennale che ha inizio nell'anno 2003 concentra l'attenzione sulle acque superficiali e sotterranee, senza comunque escludere per le singole regioni la possibilità di avviare iniziative «pilota» per il controllo degli effetti sui sedimenti, sul suolo e su taluni organismi «non bersaglio». In particolare il piano ha l'obiettivo di valutare gli effetti dei prodotti fitosanitari in relazione alle aree di effettivo utilizzo, ai «carichi» territoriali prevedibili e alla pericolosità ambientale delle sostanze.

In questo contesto, il piano si limita a considerare l'esposizione, vale a dire la possibile presenza e la concentrazione delle sostanze attive e dei prodotti di degradazione nei predetti comparti ambientali. Le concentrazioni rilevate saranno poste a confronto con le concentrazioni ritenute ammissibili dalle norme vigenti e con le «concentrazioni di non effetto» utilizzate in sede di valutazione del rischio.

Attività di monitoraggio

Ai fini della predisposizione del piano è necessario individuare le sostanze prioritarie da ricercare, i corpi idrici e i punti di monitoraggio, nonché le modalità di campionamento. Il piano deve essere riferito ai bacini idrografici; a questo fine le regioni e le province autonome predispongono e tengono aggiornata:

una carta dell'uso del suolo con l'individuazione e la distribuzione delle principali colture agricole;

un sistema per la «georeferenziazione» dei consumi di prodotti fitosanitari.

Sostanze prioritarie

Nella predisposizione del piano è di fondamentale importanza l'individuazione delle sostanze prioritarie. Sono da considerare prioritarie le sostanze attive e i prodotti di degradazione che per quantità impiegate, caratteristiche intrinseche di pericolosità e modalità di distribuzione possono costituire un rischio significativo per l'uomo e per l'ambiente.

L'individuazione delle sostanze prioritarie dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

quantità di prodotto fitosanitario applicate, sulla base di dati diretti di utilizzo o di vendita, o di stime che tengano conto delle dosi di trattamento, del numero di trattamenti e delle superfici complessivamente trattate;

potenziale di contaminazione definito sulla base delle proprietà chemiodinamiche dei prodotti fitosanitari;

frequenza di rilevamento nei corpi idrici, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili, della letteratura scientifica o di altri documenti tecnici;

proprietà ecotossicologiche;

proprietà tossicologiche;

disponibilità e praticabilità dei metodi analitici per la determinazione del prodotto nella matrice acquosa.

Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) fornisce alle regioni e alle province autonome informazioni tecniche in riferimento ai punti indicati in precedenza. Tali informazioni saranno successivamente aggiornate e trasmesse direttamente all'autorità responsabile di cui all'art. 3, comma 4, del presente accordo.

In fase di prima applicazione, in assenza di un sistema di rilevazione dei consumi effettivi sul territorio, si potranno utilizzare i dati di vendita previsti dal decreto del Ministero della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, elaborati per tenere conto della concentrazione dei principi attivi nei prodotti fitosanitari.

Selezione dei corpi idrici e dei punti di campionamento

La selezione dei corpi idrici, il posizionamento dei punti di prelievo e la periodicità dei campionamenti devono consentire di identificare, quantificare e seguire le evoluzioni spaziali e temporali di eventuali fenomeni di inquinamento derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari. In prima istanza, la selezione dei corpi idrici e dei punti di prelievo avverrà all'interno della rete regionale di campionamento definita per l'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. La selezione dei corpi idrici e l'individuazione dei punti di campionamento dovrà tenere conto a livello territoriale dell'uso dei prodotti fitosanitari e delle caratteristiche idrogeologiche.

Frequenze di campionamento

Corpi superficiali: la frequenza del campionamento deve essere programmata in modo da rilevare gli eventuali picchi di concentrazione tenendo conto dei periodi in cui vengono maggiormente praticati i trattamenti fitosanitari. In ogni caso deve essere previsto un numero minimo di quattro prelievi distribuiti nell'anno.

Acque sotterranee: la frequenza dei campionamenti dovrà essere calibrata sulla base delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero. I prelievi non dovranno comunque essere inferiori a due all'anno.

Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) fornisce indicazioni sui metodi per il campionamento, l'analisi, il controllo di qualità e uno schema di presentazione dei risultati.

Caratteristiche dei metodi di prova

Sono preferibili metodi che possono essere applicati ad un elevato numero di sostanze attive (metodi multiresiduo) e che limitano l'uso di prodotti tossici e solventi, in un'ottica di riduzione degli effetti dannosi nei confronti dell'operatore e dell'ambiente.

Il laboratorio adotta un adeguato programma di controllo di qualità interno con lo scopo di tenere sotto controllo le proprie prestazioni nel tempo e garantire i livelli di qualità prestabiliti.

Schema di trasmissione dei dati

I dati del monitoraggio devono essere predisposti e trasmessi all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) su supporto informatico in un formato che verrà predisposto dalla medesima Agenzia.

03A06451

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 19 maggio 2003, n. **1/2003.**

Contingente di importazione banane - Periodo 1998.

Ritenuto necessario apportare alcuni chiarimenti relativi ad elementi applicativi propri della gestione del contingente tariffario banane, le cui modalità di applicazione sono individuate con Regolamento (CE) n. 1442/93 e successive modificazioni, si precisa quanto segue:

1. La normativa comunitaria, vigente all'epoca in materia di regime di importazione delle banane nella Comunità (Regolamento (CE) n. 1442/93, art. 5) prevedeva che il «quantitativo di riferimento», dopo essere stato calcolato e comunicato da parte dell'ex Ministero del commercio con l'estero alla Commissione europea, potesse essere modificato sulla base di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori A, B, C (art. 6 del citato regolamento).

2. La successione nel tempo dei regolamenti (CE) numeri 2071/97 e 1721/98, risultati anche tardivi rispetto alla gestione tecnica del contingente tariffario comunitario, ha comportato l'applicazione, per l'anno 1998, da parte dell'amministrazione, di due diversi coefficienti di riduzione tariffaria per ciascuna categoria di operatori. Il Regolamento (CE) n. 1721/98, nell'abrogare il precedente Regolamento (CE) n. 2071/97, ha stabilito, infine, i coefficienti definitivi, determinati in 0,860438 per gli operatori della categoria A e in 0,527418 per gli operatori della categoria B.

3. Premesso ciò, si precisa che il quantitativo totale di banane importato a dazio agevolato non ha ecceduto, nel periodo di riferimento, il limite del contingente tariffario comunitario.

4. Relativamente al superamento della quota specifica 1998, a dazio agevolato, calcolato operatore per operatore, si precisa altresì che lo stesso, nei casi in cui si è determinato, è derivato unicamente dalla tardiva fissazione da parte della Commissione europea del coefficiente definitivo di abbattimento che doveva, *ab initio*, essere applicato ai dati di riferimento.

5. Pertanto, i titoli rilasciati, relativi al III trimestre 1998, sono stati legittimamente utilizzati dagli operatori italiani, compresi tutti quelli che matematicamente sono risultati, a posteriori, assegnatari di quantità, peraltro legittimamente importate, superiori a quelle derivanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione definitivo per il 1998. Ciò ha comportato, per il IV trimestre, una necessaria compensazione nel rilascio dei titoli, senza peraltro che ciò possa impingere sul legittimo affidamento che le imprese, alla luce della successione di regolamenti nel tempo, avevano riposto sulle assegnazioni legittimamente ottenute nei primi tre trimestri dell'anno.

Si precisa inoltre che — riguardo al regime di cessione dei diritti di importazione da parte degli operatori «nuovi arrivati» in favore degli operatori «tradizionali» — la Commissione UE ha dichiarato che il Regolamento (CE) n. 2362/98 «non comporta alcun limite alla vendita ad un operatore tradizionale di un prodotto già messo in libera pratica o all'esistenza di un contratto ancor prima che il prodotto sia messo in libera pratica. Ne consegue che gli obblighi che incombono sull'operatore nuovo arrivato sono l'obbligo di esecuzione in proprio del certificato o in alternativa la possibilità di trasferire il certificato» — previa approvazione di questo Ministero — «ma unicamente ad altro operatore nuovo arrivato».

Roma, 19 maggio 2003

Il Direttore generale per la politica commerciale
TETI

03A06469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 maggio 2003

Dollaro USA	1,1790
Yen giapponese	137,87
Corona danese	7,4242
Lira Sterlina	0,72010
Corona svedese	9,1679
Franco svizzero	1,5216
Corona islandese	84,04
Corona norvegese	7,8790
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58641
Corona ceca	31,410
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,07
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6579
Lira maltese	0,4309
Zloty polacco	4,3475
Leu romeno	37665
Tallero sloveno	233,2300
Corona slovacca	41,160
Lira turca	1728000
Dollaro australiano	1,7860
Dollaro canadese	1,6273
Dollaro di Hong Kong	9,1949
Dollaro neozelandese	2,0178
Dollaro di Singapore	2,0313
Won sudcoreano	1407,73
Rand sudafricano	9,2375

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A06645

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 maggio 2003

Dollaro USA	1,1813
Yen giapponese	138,53
Corona danese	7,4246
Lira Sterlina	0,72100
Corona svedese	9,1984
Franco svizzero	1,5262
Corona islandese	84,79
Corona norvegese	7,8680
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58661
Corona ceca	31,395
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,98
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6586
Lira maltese	0,4311
Zloty polacco	4,3460
Leu romeno	37703
Tallero sloveno	233,2450
Corona slovacca	41,149
Lira turca	1722000
Dollaro australiano	1,7953
Dollaro canadese	1,6279
Dollaro di Hong Kong	9,2124
Dollaro neozelandese	2,0242
Dollaro di Singapore	2,0346
Won sudcoreano	1416,38
Rand sudafricano	9,3264

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A06644

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla soc. Sonino S.r.l., in Venezia, ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 20378 COA/CDF del 30 aprile 2003 la soc. Sonino S.r.l. di Venezia è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Venezia - Magazzino doganale n. 80 Punto Franco - Cod. Accisa VET00004M - con affidamento alla gestione al sig. Sonino Andrea nato a Venezia il 6 dicembre 1946.

03A06509

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 27 marzo 2003 al capo di prima classe NP Saracino Michele, matricola 81VA0223/SP, nato a Bari il 28 gennaio 1965, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante della M/C CP 255, dipendente dalla Capitaneria di porto di Bari, conduceva con successo l'operazione di ricerca e soccorso di 3 naufraghi, a bordo di un battellino di salvataggio a circa 20 miglia al largo del porto di Bari, mentre era in atto una burrasca forza 7 da E-NE, e non desisteva dal compiere ogni tentativo pur di togliere al mare i naufraghi ormai in balia di sé stessi. Evidenziava altissimo senso del dovere, spirito di sacrificio, elevata perizia tecnica e marinaresca e profondo senso di solidarietà». — Acque del Mar Adriatico meridionale, 17-18 marzo 1999.

03A06477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32285 del 28 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «S.p.a. TNT Production Logistics», con sede in None (Torino), unità di:

comprensorio di Mirafiori (Torino);

comprensorio di Verrone (Biella);

Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 1° gennaio 2004.

03A06453

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32286 del 28 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. TNT Production Logistics con sede in None (Torino), unità di:

comprensorio di Mirafiori (Torino);

comprensorio di Verrone (Biella);

Rivalta di Torino (Torino),

per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 1° gennaio 2004.

Con decreto n. 32287 del 30 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Riloma Plast, con sede in Barlassina (Milano), unità di Barlassina (Milano), per il periodo dal 28 febbraio 2003 al 27 febbraio 2004.

Con decreto n. 32288 del 30 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. P.L.L.B. Elettronica,. con sede in Milano, unità di:

Bologna;

Cittaducale (Rieti);

Roma;

Sesto San Giovanni (Milano);

Trieste,

per il periodo dal 31 gennaio 2003 al 30 gennaio 2004.

Con decreto n. 32289 del 30 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. H.P. Group, con sede in Rubiera (Reggio Emilia), unità di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 31 marzo 2003 al 30 marzo 2004.

Con decreto n. 32291 del 6 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Omicron Manufacturing, con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 10 gennaio 2003 al 9 gennaio 2004

Con decreto n. 32292 del 6 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Battaglia costruzioni, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32293 del 6 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. VOR Motori, in liquidazione, con sede in Ronco Briantino (Milano), unità di Ronco Briantino (Milano), per il periodo dal 28 novembre 2002 al 27 novembre 2003.

Con decreto n. 32294 del 6 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Timavo & Tivene, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 gennaio 2003.

03A06454

Provvedimento concernente la concessione del trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto n. 32290 del 30 aprile 2003, è concesso il trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, che modifica in 31 unità in luogo di 36 unità indicato nel decreto direttoriale n. 31051 del 24 maggio 2002, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Il Messaggero, con sede in Roma, unità di:

Via del Tritone (Roma);

Via Carlo Pesenti (Roma),

per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2002.

03A06455

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione provvisoria all'Organismo «DNV-MODULO UNO», in Agrate Brianza, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 maggio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «DNV-MODULO UNO», via Paracelso n. 20 - Palazzo Andromeda - Agrate Brianza (Milano) è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A06510

Abilitazione provvisoria all'Organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 maggio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «Istituto Giordano S.p.a.», via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A06511

Abilitazione provvisoria all'Organismo «Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti - ANCCP S.r.l.», in Milano, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 maggio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti - ANCCP S.r.l.», via Rombon n. 11 - Milano, è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A06512

Abilitazione provvisoria all'Organismo «ELLETIPI S.r.l.», in Ferrara, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 maggio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «ELLETIPI S.r.l.», via Modena n. 107/109 - Ferrara, è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A06513

Abilitazione provvisoria all'Organismo «Geolab S.r.l.», in Palermo, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 maggio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «Geolab S.r.l.», via Guarnaschelli n. 7 - Palermo, è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A06514

Abilitazione provvisoria all'Organismo «Italsocotec S.p.a.», in Roma, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2 e per gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione secondo le norme UNI EN 934-2/4:2001.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 maggio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «Italsocotec S.p.a.», via Vallombrosa n. 88 - Roma, è abilitato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2 ed UNI EN 934-2/4:2001.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A06515

Modifica della denominazione per adozione della forma in sigla come «SEVIAN S.r.l.», in Firenze

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 24 marzo 1970, modificato in data 16 ottobre 1993, alla società «S.E.V.I.A.N. - Studi economici valorizzazioni iniziative aziendali negoziazioni S.r.l.», con sede legale in Firenze, numero di iscrizione nel registro delle imprese 00481750487, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «S.E.V.I.A.N. - Studi economici valorizzazione iniziative aziendali negoziazioni S.r.l.» (in sigla «SEVIAN S.r.l.»).

03A06538

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan solubile».

Estratto provvedimento n. 85 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario APRALAN SOLUBILE.

Confezioni:

flacone da 50 g - A.I.C. n. 102442011;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102442023.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.a. con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: richiesta eliminazione di una specie di destinazione.

Si autorizza l'eliminazione dei vitelli dalle specie di destinazione.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti: suini, conigli e polli da carne (non utilizzare in animali che producono uova per il consumo umano) fermi restando i tempi di attesa pari a zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rompun»

Estratto provvedimento n. 86 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ROMPUN, soluzione iniettabile al 2%, flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione d'uso.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'estensione d'uso alle bovine in lattazione con un tempo di sospensione per il latte di pari a 24 ore (2 mungiture).

Si autorizza altresì, per le carni bovine una riduzione del tempo di sospensione a 24 ore. Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

carne:

bovini 24 ore;

equini 72 ore;

latte: 24 ore (2 mungiture).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril».

Estratto provvedimento n. 87 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile 5% nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100155011;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155035.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: variazione tipo I: aggiunta di un nuovo fabbricante del prodotto finito.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, oltre che presso l'officina farmaceutica della società Bayer AG-Leverkusen - Germania, anche presso l'officina farmaceutica della società Bayer Corporation - Agriculture Division, Animal Health - PO Box 390 - Shawnee Mission - Kansas City - USA, con effettuazione delle operazioni di controllo e rilascio lotti presso KPV Pharma und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 88 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile 2,5% nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155062;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155074.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto: variazione tipo I: aggiunta di un nuovo fabbricante del prodotto finito.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, oltre che presso l'officina farmaceutica della società Bayer AG-Leverkusen - Germania, anche presso l'officina farmaceutica della società Bayer Corporation - Agriculture Division, Animal Health - PO Box 390 - Shawnee Mission - Kansas City - USA con effettuazione delle operazioni di controllo e rilascio lotti presso KPV Pharma und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A06447-03A06443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prostavet»

Estratto provvedimento n. 89 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PROSTAVET nelle confezioni: scatola da 2 flaconi monodose da 2 ml, scatola da 10 flaconi monodose da 2 ml, scatola da 1 flacone multidose da 10 ml, scatola da 50 flaconi monodose da 2 ml, scatola da 6 flaconi multidose da 10 ml, A.I.C. n. 102272.

Titolare A.I.C.: Virbac SA. Carros (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l. con sede legate e domicilio fiscale in Milano - via dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione di validità da 12 mesi a 36 mesi limitatamente alle confezioni:

scatola da 1 flacone multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102272034;

scatola da 6 flaconi multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102272059.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A06444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayticol 6% EC»

Estratto provvedimento n. 90 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTICOL 6% EC emulsione concentrata nelle confezioni flacone in alluminio da 5 ml, da 25 ml, da 50 ml, da 250 ml, flacone in latta da 5 ml, da 25 ml, da 50 ml, da 250 ml, flacone in plastica tipo coex da 5 ml, da 25 ml, da 50 ml, da 250 ml, flacone in vetro da 5 ml, da 25 ml, da 50 ml, da 250 ml, contenitore in PE da 5 ml, da 25 ml, da 50 ml, da 250 ml, A.I.C. n. 102993.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica secondaria produzione medicinale.

È autorizzata, per la specialità medicinale suindicata, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: eliminazione dalla lista degli eccipienti del solvesso 150.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo resta invariato;

eccipienti: emulsogen EL 12,0 g; fenilsulfonato CA 6,0 g; solvesso 200 77,3 g.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayticol 1% pour on».

Estratto provvedimento n. 91 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTICOL 1% POUR ON soluzione oleosa per uso topico nelle confezioni flacone in PE da 500 ml con dosatore, flacone in PE da 1 l con dosatore, flacone in PE da 2,5 l con dosatore, flacone in COEX da 500 ml con dosatore, flacone in COEX da 1 l con dosatore, flacone in COEX da 2,5 l con dosatore, flacone in PE da 500 ml senza dosatore, flacone in PE da 1 l senza dosatore, flacone in PE da 2,5 senza dosatore, flacone in COEX da 500 ml senza dosatore, flacone in COEX da 1 l senza dosatore, flacone in COEX da 2,5 l senza dosatore, A.I.C. n. 102995.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica secondaria produzione medicinale.

È autorizzata, per la specialità medicinale suindicata, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: eliminazione dalla lista degli eccipienti del solvesso 150.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo resta invariato;

eccipienti: ottildodecanolo 10000 g; paraffina liquida leggera 75000 g.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06446

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501121/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.